

ALLEGATO "B" AL N. 6.938 DI REPERTORIO E N. 5.000 DI RACCOLTA

STATUTO

**"CLUB ITALIANO ALPINO - SEZIONE DI BELLUNO -
FRANCESCO TERRIBILE"**

Titolo I

Costituzione e finalità

Art. 1

1. E' costituita un'associazione denominata

**"CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BELLUNO - FRANCESCO
TERRIBILE"**, in sigla **"C.A.I. - SEZIONE DI BELLUNO"**.

2. Essa ha durata illimitata.

Art. 2

1. L'Associazione, che si richiama all'originaria fondazione della Sezione di Belluno del C.A.I. avvenuta con atto privato del primo marzo 1891, è una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed uniforma il proprio Statuto sezionale allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I..

2. I membri dell'associazione, come sopra denominata, sono di diritto soci del C.A.I..

Art. 3

1. L'Associazione, nel quadro degli scopi generali del C.A.I., al quale aderisce, avvalendosi in modo esclusivo o comunque prevalente del volontariato sociale, promuove l'alpinismo in ogni sua manifestazione, rivolgendo particolare cura ed attenzione allo studio, alla conoscenza, alla frequentazione delle montagne - specialmente delle Dolomiti situate in Provincia di Belluno e nelle aree limitrofe - ed alla tutela del loro ambiente naturale.

2. Essa opera nell'ambito del Veneto d'intesa con le altre sezioni del C.A.I. facenti capo al Gruppo Regionale della "Regione del Veneto", particolarmente con quelle aventi sede in Provincia di Belluno, ed inoltre collabora con tutti gli enti pubblici e privati che si occupano di problemi connessi all'alpinismo, alla tutela dell'ambiente montano ed alla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed artistico della montagna.

3. L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

Art. 4

1. Per il raggiungimento ed il perseguimento di tali scopi, l'Associazione, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, si avvale dei modi più idonei ed in particolare:

a) fissa e mantiene una sede sezionale;

b) cura la biblioteca specializzata e l'archivio cartografico e fotografico;

c) costituisce una dotazione di materiale alpinistico, didattico e di pronto soccorso;

d) organizza escursioni ed ascensioni collettive estive ed

invernali e favorisce quelle individuali;

e) costruisce e mantiene in efficienza rifugi alpini, bivacchi, ricoveri, sentieri alpini, segnavie ed ogni altra opera od attrezzatura alpina;

f) promuove l'educazione culturale e la preparazione tecnica dei soci, specialmente dei giovani, organizzando corsi teorico-pratici e scuole di alpinismo, di scialpinismo e di speleologia; assumendo iniziative per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e dell'escursionismo alpino; organizzando e promuovendo conferenze, proiezioni, mostre e manifestazioni culturali, scientifiche ed artistiche, ed assumendo iniziative per la tutela dell'ambiente montano;

f) cura e patrocina, anche associandosi con altre Sezioni, la compilazione e la pubblicazione di notiziari, riviste, monografie e guide d'interesse alpinistico.

Titolo II

Della sede e del patrimonio sociale

Art. 5

1. L'Associazione ha sede legale in Comune di Belluno.

Art. 6

1. L'Associazione ha un patrimonio autonomo costituito:

a) dai beni mobili ed immobili ed universalità di mobili che sono o diverranno di proprietà della Sezione;

b) da un fondo di dotazione iniziale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), dei quali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) indisponibili;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d) da qualsiasi altra somma che venga erogata da parte di chicchessia a favore della Sezione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, a titolo di liberalità - inter vivos e mortis causa - o per il conseguimento di legati.

2. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, la destinazione dell'intero suo patrimonio avverrà secondo quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Art. 7

1. Le entrate del bilancio sociale sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione alla Sezione;

b) dalle quote annuali versate dai soci, detratta l'aliquota di spettanza della Sede Centrale del Club Alpino Italiano;

c) dai contributi erogati al C.A.I. da enti in genere o da privati, dai redditi del patrimonio e da ogni altro importo o canone spettante alla Sezione a qualsiasi titolo.

Art. 8

1. L'anno sociale coincide con l'anno solare e decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Titolo III

Dei soci

Art. 9

1. I soci dell'Associazione sono benemeriti, onorari, ordinari, familiari e giovani, secondo le disposizioni dello Statuto Generale del Club Alpino Italiano.
2. E' ammessa l'iscrizione a soci di cittadini stranieri.

Art. 10

1. La domanda di ammissione a socio, redatta su apposito modulo e controfirmata da un socio appartenente alla Sezione da non meno di un anno e per i minorenni anche da chi esercita la potestà, deve essere presentata al Consiglio Direttivo.
2. Con la domanda il richiedente, dopo essere stato informato sugli scopi e sulle finalità del C.A.I., s'impegna di osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e dello Statuto sezionale, nonché quelle emanate dai competenti organi sociali; accetta incondizionatamente, per la definizione di ogni ed eventuale controversia relativa alla vita della Sezione, le disposizioni e le procedure del Regolamento Generale del C.A.I..
3. Il Consiglio Direttivo decide.

Art. 11

1. All'atto dell'iscrizione il nuovo socio riceve la tessera personale di riconoscimento ed il distintivo del C.A.I..
2. I soci di qualsiasi categoria iscritti al C.A.I. ininterrottamente da 50 (cinquanta) anni o da 25 (venticinque) anni riceveranno in omaggio dalla Sezione uno speciale distintivo.

Art. 12

1. I soci della Sezione hanno diritto di godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dal Regolamento Generale del C.A.I..
2. I soci ordinari e familiari hanno diritto al voto nelle assemblee sezionali e ad esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi negli organi rappresentativi, salvo le limitazioni contenute nello Statuto Generale del C.A.I..

Art. 13

1. Ciascun socio, ordinario, familiare o giovane, è tenuto a versare alla Sezione:
 - a) la quota di ammissione;
 - b) la quota associativa annuale, che comprende il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative ed eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
2. La quota di cui al precedente comma 1 punto b) deve essere versata in un'unica soluzione entro il primo trimestre di ogni anno; trascorso questo termine e rimasta senza esito la richiesta a domicilio della quota, o un sollecito scritto, il socio viene dichiarato moroso, cancellato dall'elenco, non

riceve le pubblicazioni e non può usufruire dei servizi sociali.

3. Egli però può essere reintegrato nell'Associazione con successivo pagamento, entro l'anno, dell'intera quota annuale oltre alle maggiori spese fissate dal Consiglio Direttivo senza diritto in tal caso alle pubblicazioni arretrate.

Art. 14

1. La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità, per radiazione deliberata dall'organo competente, per morte, per estinzione dell'Ente secondo quanto previsto dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Titolo IV

Degli organi sociali

Art. 15

1. Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente della Sezione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Segretario;
- l'Amministratore.

Art. 16

1. Le cariche sezionali, elettive e non, sono a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.

2. Tutti i candidati alle cariche sezionali devono essere soci ordinari o familiari iscritti alla Sezione di Belluno ed avere almeno due anni compiuti di adesione al Club Alpino Italiano.

3. Non sono eleggibili alle cariche:

- a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;
- b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;
- c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
- d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
- e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto o sospesi di diritto.

Art. 17

1. Il Consiglio Direttivo stabilisce un termine perentorio, non inferiore a venti giorni, prima della data stabilita per

lo svolgimento della Assemblea dei Soci entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature per le cariche sociali.

2. Le proposte di candidatura sono libere.

3. Esse sono avanzate dall'interessato o sono proposte dal Consiglio Direttivo scegliendo tra soci aventi i requisiti per l'elezione nonché di competenza tecnica nei vari rami dell'attività sezionale e che si siano dichiarati disposti ad accettare la candidatura alle relative cariche.

4. Da parte di gruppi costituiti da almeno il cinque per cento dei soci aventi diritto al voto possono essere proposti altri nominativi di soci aventi i requisiti per l'elezione alle cariche sociali, con indicazione della relativa carica.

5. Ciascun gruppo di soci proponenti non può indicare un numero di nominativi superiore a quello delle relative cariche da ricoprire; i candidati così proposti devono sottoscrivere l'indicazione in segno di accettazione.

6. Il Consiglio Direttivo predispone quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati disposti in ordine alfabetico, prevedendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica l'organo designato.

Art. 18

1. Le votazioni per le nomine alle cariche sociali si effettuano nel corso dell'assemblea ordinaria o straordinaria personalmente o a mezzo delega, previa verifica dei poteri, mediante introduzione della scheda nell'apposita urna preventivamente sigillata dagli scrutatori.

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente, constatata la regolarità delle candidature, provvederà a raccogliere in un unico elenco steso in ordine alfabetico i nominativi dei candidati sia proposti dal Consiglio che da gruppi costituiti; l'elenco stesso dovrà essere esposto all'albo e nella sede sociale almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

3. Prima di dare inizio alle votazioni il Presidente dell'Assemblea darà lettura dell'elenco dei candidati.

4. Sono ammesse eventuali brevi dichiarazioni di voto da parte di un rappresentante di ciascun gruppo proponente.

5. Il Presidente nomina il Segretario e tre scrutatori, scegliendo questi ultimi fra i soci maggiorenni che non ricoprono cariche sociali o che non siano candidati alle stesse.

6. Gli scrutatori controllano le operazioni di voto, curano la custodia dell'urna ed effettuano gli scrutini; questi verranno effettuati durante l'Assemblea in quanto possibile oppure nella sede sociale in seduta pubblica che deve essere convocata prima della chiusura dell'Assemblea a cura del Presidente della stessa.

Art. 19

1. Le nomine alle cariche sociali avvengono con votazione

segreta.

2. Il voto per l'elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun socio:

a) apponendo un segno a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;

b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare - senza possibilità di dubbio - il socio che si intende eleggere.

3. È escluso dal procedimento di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 20

1. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.

2. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore dei due terzi del numero totale delle cariche sociali poste in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto.

Art. 21

1. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza.

2. A parità di voti è eletto il socio più anziano di iscrizione al C.A.I.; in caso ancora di parità è eletto il più anziano di età.

3. I soci indicati ai sensi dell'articolo 19 comma 2 lettera b) per poter essere eletti di preferenza ad altri candidati devono aver ottenuto voti almeno pari al 50% (cinquanta per cento) del totale dei votanti.

Titolo V

Dell'assemblea generale dei soci

Art. 22

1. L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo sovrano della Sezione.

2. Essa:

a) approva le relazioni ed i bilanci preventivo e consuntivo;

b) discute ed approva i programmi della Sezione ed in particolare le iniziative che impegnano il bilancio;

c) elegge i soci alle cariche sociali di Consigliere e Revisori dei Conti;

d) approva in seduta straordinaria l'ordinamento della Sezione;

e) designa annualmente i soci che, unitamente al Presidente, rappresenteranno la Sezione all'Assemblea dei Delegati ed all'Assemblea dei Delegati del Gruppo Regionale della "Regione del Veneto";

f) delibera l'entità della quota associativa di cui

all'articolo 13 comma 1 punto b) per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;

g) delibera in ordine all'acquisto ed all'alienazione di beni immobili;

h) autorizza la costituzione e la cancellazione di vincoli reali su beni immobili previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.;

i) delibera il conferimento di speciali distintivi ai soci iscritti da 50 (cinquanta) o da 25 (venticinque) anni e l'iscrizione nell'albo d'onore - anche alla memoria - dei nomi che abbiano acquisito speciali meriti nel campo alpinistico, culturale o nell'attività sezionale;

l) tratta tutti gli altri argomenti portati all'ordine del giorno.

Art. 23

1. L'Assemblea Generale dei soci è convocata - anche fuori della sede dell'Associazione, purché in Provincia di Belluno - in seduta ordinaria una volta all'anno, entro il 31 (trentuno) marzo, ed in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, del Consiglio Direttivo Regionale o del Consiglio Direttivo Centrale oppure su richiesta scritta e firmata dai Revisori dei Conti o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, contenente i punti da trattare, da presentarsi al Consiglio stesso che deve fissare la data dell'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 24

1. La convocazione delle assemblee generali ordinaria e straordinaria è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'assemblea viene convocata con avviso (contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare) spedito a tutti i soci aventi diritto di voto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante posta elettronica e/o posta ordinaria, e, con le medesime tempistiche, pubblicato in un quotidiano locale e sul sito e sulle pagine internet sezionali.

Art. 25

1. L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente.

2. Sono ammessi alla discussione, oltre agli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo, tutti gli argomenti che siano richiesti, entro il termine di cinque giorni prima dell'adunanza, dai Revisori dei Conti o da almeno il cinque per cento dei soci aventi diritto al voto.

Art. 26

1. Ogni socio ordinario e familiare ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.

Per il rinnovo delle cariche sociali, ciascun socio avente diritto di voto presente in assemblea avrà diritto al voto proprio ed eventualmente, per delega scritta, al voto di non più di un ulteriore socio avente diritto di voto.

2. La Presidenza dell'Associazione provvede a delegare un Consigliere e un Socio ad espletare le operazioni di verifica dei poteri per il diritto di voto e di intervento all'assemblea.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei votanti, per alzata di mano o per appello nominale ovvero per votazione segreta, secondo le decisioni dell'Assemblea stessa e sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, con qualunque numero di intervenuti, salvo i casi previsti dai successivi articoli 42 e 43.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea impegnano anche gli assenti.

Art. 27

Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e gli scrutini anche dagli scrutatori.

Titolo VI

Del consiglio direttivo sezionale

Art. 28

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione.

2. Il Consiglio Direttivo assolve alle seguenti funzioni specifiche:

a) predispone i programmi annuali e pluriennali della Sezione e li sottopone all'approvazione della Assemblea dei Soci;

b) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano;

c) redige, eventualmente coadiuvato dall'Amministratore, il bilancio e lo sottopone all'Assemblea ordinaria per l'approvazione alla chiusura di ogni anno sociale;

d) delibera nell'interesse della Sezione in merito alla promozione di azioni giudiziali civili, penali ed amministrative d'ogni genere e alla costituzione in giudizio della Sezione medesima, conferendo di volta in volta al Presidente o a chi ne fa le veci i necessari poteri di rappresentanza, di nomina dei legali e, più in generale, di esperimento di ogni opportuna idonea azione;

e) redige l'ordinamento della Sezione; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dell'ordinamento della Sezione, preparate per iniziativa del C.A.I. Centrale, per iniziativa propria o di un quinto dei Soci;

f) pone in atto le deliberazioni della Assemblea dei Soci;

g) adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dalla Assemblea dei Soci; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei

relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;

h) rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del Club Alpino Italiano, coordina e controlla l'attività degli organi tecnici della Sezione nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che essi ottemperino alle norme statutarie e regolamentari;

i) segue l'attività dei coordinamenti provinciali di sezioni;

l) propone la costituzione degli organi tecnici sezionali o intersezionali, ne coordina l'attività e verifica periodicamente i risultati conseguiti;

m) designa e conferma annualmente i componenti ed i responsabili degli organi tecnici e provvede in motivati casi alla loro revoca;

n) predispone un regolamento per gli organi tecnici operativi;

o) delibera in ordine all'accettazione di donazioni ed eredità e al conseguimento di legati.

3. Il Consiglio direttivo dirige la Sezione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali, ne amministra il patrimonio anche per gli atti di straordinaria amministrazione, entro i limiti dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.; delibera la non ammissione, l'esclusione e la decadenza dei soci; infligge eventuali sanzioni disciplinari ai soci; autorizza e revoca la costituzione tra i soci di organi anche tecnici quali commissioni e gruppi per lo svolgimento di specifiche attività statutarie e l'istituzione di scuole o corsi formativi approvandone i relativi regolamenti; formula l'ordine del giorno delle assemblee;

4. Il Consiglio Direttivo esplica i compiti che gli sono stati demandati specificamente dall'Assemblea per delega, entro i limiti di questa, assumendo le deliberazioni del caso e curandone l'esecuzione; emana regolamenti interni particolari; cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto sezionale.

Art. 29

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci ed è composto da nove consiglieri, dei quali uno svolge la funzione di Presidente ed otto quella di Consigliere. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti per la stessa funzione; chi ha svolto la funzione di Presidente potrà nuovamente svolgere tale funzione dopo almeno un anno di interruzione dal secondo mandato consecutivo come Presidente.

2. I Consiglieri eletti nell'assemblea generale, nella prima riunione convocata e diretta dal Presidente uscente, eleggono nel loro seno il Presidente e due Vicepresidenti; nominano l'Amministratore e il Segretario scegliendo questi ultimi

due, eventualmente, anche tra soci ordinari non eletti.

3. Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

4. I posti di consigliere che, per qualsiasi motivo, si rendessero vacanti nel corso del triennio verranno coperti dal Consiglio Direttivo per chiamata, con i candidati che nella più recente Assemblea abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

5. In ogni caso i consiglieri così cooptati cessano dalla carica alla scadenza del mandato triennale dei sostituiti.

6. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri o dell'intero Consiglio deve convocarsi l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, nel termine di sessanta giorni, a cura del Collegio dei Revisori dei Conti.

7. I dimissionari restano in carica sino all'insediamento dei nuovi eletti per provvedere agli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 30

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, oppure a richiesta di tre Consiglieri, di regola una volta al mese mediante avviso scritto anche a mezzo posta elettronica da comunicarsi almeno tre giorni prima della seduta, salvi i casi d'urgenza.

2. Sono invitati alle riunioni del Consiglio i Revisori dei Conti, i soci della Sezione che rivestono cariche negli organi centrali e periferici del C.A.I., i *past President* sezionali e gli ispettori dei rifugi della Sezione.

3. Il Consiglio ha facoltà di invitare alle riunioni il responsabile della locale stazione C.N.S.A.S., i responsabili delle commissioni o gruppi sezionali, i direttori delle scuole o corsi ed anche singoli soci, come pure d'ammettere ogni altra persona alle proprie riunioni; analogo potere spetta al Presidente.

Art. 31

1. Per essere valide le riunioni del Consiglio devono essere presiedute dal Presidente o da un Vicepresidente delegato dal Presidente, con la presenza di almeno altri quattro consiglieri.

2. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.

Titolo VII

Della Presidenza del C.A.I. - Sezione di Belluno

Art. 32

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; ha poteri di rappresentanza, che può delegare; ha la firma sociale e assolve almeno alle seguenti

funzioni specifiche:

- convoca le sedute dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione generale annuale sullo stato della Sezione accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al Consiglio Direttivo per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente sottoscrive i bilanci e firma gli ordini di pagamento o delega all'uopo l'Amministratore, firma gli atti obbligatori della Sezione; provvede, coadiuvato dal Segretario, alla esecuzione delle deliberazioni consiliari ed al coordinamento delle attività dei gruppi, delle commissioni e delle scuole.

3. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto da uno dei Vicepresidenti da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vicepresidente più anziano di iscrizione alla Sezione.

Art. 33

1. Il Presidente, uno dei Vicepresidenti e l'Amministratore, assistiti dal Segretario, costituiscono la Presidenza sezionale.

2. Essa è convocata dal Presidente, o da chi lo sostituisce, per deliberare sulle pratiche con carattere d'urgenza; il Presidente ne riferisce al Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, per la ratifica.

3. La Presidenza sezionale mantiene rapporti con le altre sezioni, con gli organi centrali, con il C.A.I. Regione del Veneto e con le istituzioni del territorio.

Titolo VIII Del Segretario

Art. 34

1. Il Segretario redige e firma assieme al Presidente il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo e della Presidenza sezionale, dà attuazione alle deliberazioni di questi organi, cura la corrispondenza e l'archivio, mantiene il contatto tra gli organi sezionali ed i soci.

2. Quando non riveste la carica di consigliere, il Segretario partecipa alle sedute senza diritto di voto.

Titolo IX Dell'Amministratore

Art. 35

1. L'Amministratore ha in consegna i beni mobili ed immobili della Sezione e ne tiene aggiornato l'inventario; tiene i libri di amministrazione e provvede per le incombenze di carattere fiscale; prepara i bilanci consuntivi e preventivi; custodisce i valori della Sezione, cura la riscossione od il

pagamento dei canoni e di ogni altro importo o contributo; firma, se a ciò delegato dal Presidente, gli ordini di pagamento.

2. Egli risponde in proprio dei pagamenti effettuati senza le prescritte formalità ed autorizzazioni.

3. Quando non riveste la carica di consigliere, l'Amministratore partecipa alle sedute senza diritto di voto.

Titolo X

Del collegio dei revisori dei conti

Art. 36

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Generale tra i soci.

2. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili; nel corso della prima riunione eleggono il proprio Presidente.

Art. 37

1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione, ne esamina i bilanci di esercizio riferendo al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale dei Soci. Assiste alle sedute della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 38

1. Per essere valide le riunioni del Collegio dei Revisori devono essere presiedute dal Presidente con la presenza di almeno un altro revisore.

2. Qualora si renda vacante il posto di un Revisore dei conti gli subentra, per chiamata, il socio candidato alla carica che nella più recente assemblea abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Titolo XI

Degli organi tecnici

Art. 39

1. Il Consiglio Direttivo nomina per ciascuno dei rifugi della Sezione uno o più ispettori, assegnando loro, oltre i compiti previsti dal Regolamento Generale rifugi ed opere alpine, l'incarico di provvedere alla redazione ed al costante aggiornamento dell'inventario dei beni mobili assegnati in uso ai singoli compendi.

Art. 40

1. Il Consiglio può nominare annualmente, tra i consiglieri ed i soci, speciali commissioni di studio e di esecuzione aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.

2. Il presidente di ciascuna commissione, scelto possibilmente fra i consiglieri, manterrà i contatti con il Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo può altresì conferire ai singoli soci incarichi vari di collaborazione, tra cui quello di bibliotecario.

Art. 41

1. Con deliberazione del Consiglio Direttivo può essere autorizzata, confermata o revocata la costituzione di gruppi interni di soci per lo svolgimento di specifiche attività statutarie o l'istituzione di scuole per la formazione tecnica degli alpinisti, specialmente dei giovani.

2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di decidere la erogazione di contributi finanziari per lo svolgimento delle specifiche attività dei gruppi interni delle scuole.

3. I gruppi delle scuole hanno propri regolamenti, che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo, e particolare autonomia dal punto di vista tecnico e organizzativo; sono retti da un capogruppo o da un direttore, nominato a norma dei rispettivi regolamenti, che resta consegnatario responsabile del materiale sezionale in dotazione al gruppo o alla scuola, cura la documentazione dell'attività individuale e collettiva e redige rendiconto contabile degli eventuali contributi erogati dal Consiglio.

4. I gruppi e le scuole possono essere soppressi od unificati qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, sentiti i capigruppo o i direttori delle scuole.

Titolo XII

Delle modificazioni dello statuto sociale e dello scioglimento dell'ente

Art. 42

1. Le modificazioni dello Statuto devono essere deliberate alla presenza (in proprio o per delega) della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Qualora le modifiche allo Statuto siano imposte per adeguamento alla legge, allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e alle direttive vincolanti della Regione Veneto, è sufficiente, in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto, qualunque sia il loro numero.

Art. 43

1. L'Associazione può essere sciolta nei casi e con le conseguenze previste dallo Statuto Generale del C.A.I. con deliberazione presa ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del Codice Civile

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio devono essere pertanto prese con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Titolo XIII

Disposizioni Finali

Art. 44

1. I locali della sede non possono essere concessi, neppure temporaneamente, a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo e nei casi d'urgenza della Presidenza, né vi si

possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del sodalizio.

2. Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

3. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli soci in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dalla Sezione o a discapito delle medesime.

Art. 45

1. Il presente Statuto è stato preventivamente inviato alla Sezione Enti locali, persone giuridiche, controllo atti della Regione del Veneto. Entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, in seguito all'approvazione del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I..

2. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale del C.A.I., del Regolamento Disciplinare del C.A.I. nonché il Codice Civile, le altre norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento italiano.

Art. 46

1. La giustizia interna alla Sezione C.A.I. è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale e Regolamento Disciplinare del C.A.I. e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

F.to Sergio Chiappin

F.to Federico Bressan

F.to STEFANO STIVANELLO

=====